SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 89**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A1571

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 aprile 1991, n. 126.

Norme per l'informazione del consumatore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Informazione del consumatore

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto:

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;

c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

a) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

5. I prodotti e le confezioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili.

Art. 2.

Sanzioni

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 224/1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1988, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1754):

Presentato dal sen. CASSOLA ed altri l'11 maggio 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 31 maggio 1989, con parere della commissione 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 1° agosto 1989; 19 dicembre 1989, 24, 30 gennaio 1990; 14, 21 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 23 febbraio 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 28 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4716):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 10 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, II e III.

Esaminato dalla X commissione il 19 dicembre 1990; 10 gennaio 1991; 5, 6, 13 febbraio 1991; 6, 12, 13 marzo 1991 e approvato, con modificazioni, il 20 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1754/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 22 marzo 1991

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 27 marzo 1991.

91G0162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 1991.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Fermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Fermo è stabilita al 19 aprile 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A1767

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 marzo 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 giugno 1989, e successive modificazioni, relativo a direttive e criteri di valutazione delle domande di contributo inoltrate dai consorzi export.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato con il decreto ministeriale 28 novembre 1989 e 12 febbraio 1990, con cui sono state stabilite le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi dell'art. 4 della legge n. 83/89;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto di dover apportare integrazioni e modifiche al citato decreto, nonché di provvedere in applicazione di quanto previsto dalla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pubblicità dei procedimenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione bilancio

1. Il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 giugno 1989 è integrato come segue: «È, inoltre, facoltà dell'ufficio richiedere comunque la certificazione del bilancio consortile nei casi di incerte prospettazioni contabili».

Art. 2.

Struttura stabile

1. Il punto *e)* del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 giugno 1989 è così modificato:

«*e)* consorzi e società consortili dotati di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi)».

2. Conseguentemente tale modifica deve intendersi apportata ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, della «Tabella dei parametri per la quantificazione dei contributi ai consorzi export», allegata al decreto ministeriale 5 giugno 1989.

Art. 3.

Abbattimento per insufficienza di disponibilità di bilancio

1. Nel caso in cui lo stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio ministeriale risulti insufficiente per erogare ai consorzi i contributi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla succitata tabella allegata al decreto ministeriale 5 giugno 1989, sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4.

Ufficio competente e termini della procedura

1. Le richieste di contributo vanno indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi, competente per materia, e devono pervenire entro il termine del 15 maggio di ciascun anno.

2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

3. Le domande ritardatarie, comunque pervenute non oltre il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

4. L'avvio dell'istruttoria delle singole domande coinciderà con l'arrivo delle stesse al Ministero e si completerà entro il 20 novembre di ciascun anno. Funzionario responsabile del procedimento è il primo dirigente della Divisione I della suddetta Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

5. La documentazione dovrà essere corredata della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

6. La concessione del contributo sarà disposta con decreto ministeriale. Del mancato accoglimento della richiesta sarà data comunicazione per iscritto.

7. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 5.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro: RUGGIERO

91A1741

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 aprile 1991.

Determinazione delle caratteristiche delle lettere distintive nei marchi di verificazione prima CEE utilizzati dai competenti servizi della Spagna, della Grecia, del Portogallo e dell'Irlanda.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva n. 87/355/CEE, che modifica la direttiva n. 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva n. 71/316/CEE;

Rilevato che le modifiche apportate alla direttiva n. 71/316/CEE da quella n. 87/355/CEE riguardano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico e che quest'ultima direttiva figura nell'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, allegato al disegno di legge comunitaria per il 1990 (Atto Senato della Repubblica n. 2148) ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 86/1989 precitata;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della precitata direttiva n. 87/355/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei marchi di verificazione prima CEE di cui all'allegato II, punto 3.1., del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, utilizzati dai servizi competenti della Spagna, della Grecia, del Portogallo e dell'Irlanda, le rispettive lettere distintive «E», «EL», «P» ed «IRL» hanno le caratteristiche rappresentate nei disegni allegati al presente decreto.

2. I disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1., del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono modificati conformemente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

MODELLI DELLE SIGLE IDENTIFICATIVE
DELLA SPAGNA, DELLA GRECIA, DEL PORTOGALLO E DELL'IRLANDA
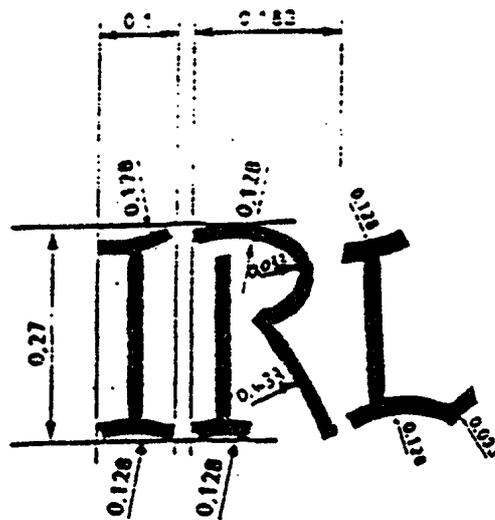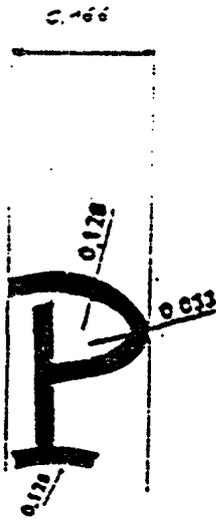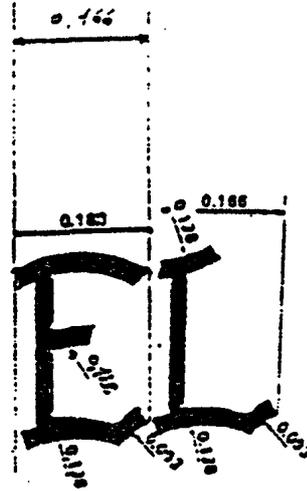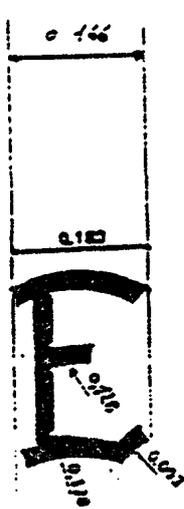
91A1751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 19 luglio 1990 e del 10 novembre 1990; del senato accademico del 20 luglio 1990 e del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 novembre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 508 a 516, relativio alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medievale e moderna, sono soppressi e sostituiti, con il seguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori

Art. 508. — È istituita presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» la scuola di specializzazione in storia dell'arte e arti minori per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 509. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medievale e moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti minori.

Art. 510. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 511. — All'attuazione delle attività didattiche provvede la facoltà di lettere e filosofia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 512. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere, magistero e architettura. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente.

Art. 513. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;
2) metodologia e didattica degli audiovisivi;
3) iconologia ed iconografia;
4) museologia e museografia;
5) paleografia e diplomatica;
6) storia e tecnica del restauro;
7) storia della fotografia;
8) storia dell'architettura;
9) letteratura artistica;
10) metodologia della storia dell'arte;
11) Estetica;
12) fenomologia degli stili;
13) sociologia dell'arte;
14) psicologia dell'arte;
15) elementi di chimica;
16) storia delle tecniche artistiche;
17) museo tecnica;
18) storia del teatro;
19) storia della musica.

B) Area di interesse generale:

1) storia del collezionismo;
2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
3) araldica;
4) storia dello spettacolo;
5) archivistica;
6) storia medievale;
7) storia moderna;
8) storia contemporanea;
9) storia della liturgia;
10) agiografia;
11) storia della chiesa;

12) epigrafia medievale e moderna;
13) storia del costume;
14) storia comparata dell'arte europea;
15) storia sociale dell'arte.

C) Area delle arti minori (o applicate):

1) storia delle arti minori (o applicate);
2) storia della miniatura;
3) storia delle arti applicate e industriali;
4) storia del costume e della moda;
5) storia del libro a stampa illustrata;
6) storia dell'oreficeria;
7) numismatica e sfragistica;
8) storia delle maioliche;
9) storia dei tessili.

D) Area della storia dell'arte medievale:

1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
2) storia dell'arte islamica;
3) archeologia medievale;
4) storia dell'arte bizantina;
5) storia dell'arte moderna;
6) storia dell'architettura medievale.

E) Area della storia dell'arte moderna:

1) storia dell'arte del Rinascimento;
2) storia dell'arte dell'età barocca;
3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
4) storia dell'arte e dei Paesi europei;
5) storia dell'arte moderna;
6) storia dell'architettura moderna.

E) Area della storia dell'arte contemporanea:

1) archeologia industriale;
2) storia del cinema;
3) storia dell'arte contemporanea;
4) storia e tecnica della fotografia;
5) storia dell'architettura contemporanea.

G) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 514. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno ed approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicative, viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

cinque (o più) tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) tra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) tra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

uno (o più) tra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attività didattica comprende duecento ore.

Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi d'insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 515. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero, sulla base dei programmi predisposti, in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 516. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 517. — La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 1991

p. *Il rettore:* CARAMAZZA

91A1732

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 9 marzo 1989; senato accademico seduta del 18 aprile 1989; consiglio di amministrazione seduta dell'8 giugno 1989);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 settembre 1989;

Rilevato che la tipologia della scuola di specializzazione in medicina dello sport non risulta conforme alla tipologia nazionale a suo tempo approvata dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 23 novembre 1989); senato accademico (seduta del 6 marzo 1990); (consiglio di amministrazione seduta del 16 maggio 1990);

Visto il decreto rettorale n. 3055 del 3 settembre 1990;

Vista la ministeriale del 16 ottobre 1990, prot. n. 3918;

Ritenuto che il decreto rettorale n. 3055 del 3 settembre 1990, necessita dell'adeguamento alla tipologia nazionale approvata dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 217 relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport è soppresso e sostituito dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 217. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con un'adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 218. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 219. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia che si avvale della collaborazione di docenti della facoltà di magistero e scienze biologiche.

Art. 220. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 221. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;

b) fisiopatologia;

c) valutativa e medico-preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico-legale e assicurativa.

Art. 222. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica:

anatomia morfofunzionale dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato motorio;

biochimica dell'esercizio fisico;

fisiologia dell'esercizio fisico;

auxologia, somatometria e biotipologia;

dietetica applicata alle attività sportive;

biomeccanica dello sport;

fisiologia dello sport;

informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;

semeiotica applicata alle attività sportive e doping;

farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;

fisiologia e fisiopatologia delle attività sportive in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;

igiene applicata alle attività sportive;

medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sports;

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;

sport-terapia;

riabilitazione funzionale in medicina dello sport;

fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;

metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale ed assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 223. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativa di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfofunzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione ed organizzazione delle attività sportive	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	60
biomeccanica dello sport	»	50

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive e doping	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	»	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sports	ore	60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	»	60

Valutativa e medico-preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sports	»	60

Medicina legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60

Valutativa e medico-preventiva (ore 60)

valutazione della capacità fisica	»	60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport-terapia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 224. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori/divisioni/ambulatori dell'Università di Palermo e del centro di medicina dello sport della FMSA di Palermo.

laboratori di: anatomia umana; fisiologia umana; patologia generale; farmacologia; psicologia; medicina legale; igiene;

reparto di traumatologia e di fisiochinesiterapia della clinica ortopedica;

reparto di chirurgia d'urgenza dell'istituto di patologia chirurgica;

centro di medicina dello sport della FMSA.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 novembre 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A1734

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1990.

Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento. (Deliberazione n. 14341).

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.;

il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

il regio decreto 15 gennaio 1942 - XX, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1942 - XX, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 134, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Trento;

lo statuto speciale per il Trentino-Aldo Adige e relative norme di attuazione;

la legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1184 del 20 febbraio 1981 con la quale è stato approvato lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento;

Considerato che lo schema suddetto è stato regolarmente pubblicato sui fogli ufficiali, senza dar luogo alla presentazione di opposizioni o reclami;

Vista la relazione illustrativa del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento, redatta dal servizio acque pubbliche e opere idrauliche in data 31 maggio 1990 e la documentazione relativa, compreso l'elaborato di supporto redatto dallo stesso servizio acque pubbliche;

Rilevato, tra l'altro, che, con nota prot. n. 5268 del 23 novembre 1989 la provincia autonoma di Bolzano ha proposto la declassificazione delle acque pubbliche site nella provincia di Bolzano ed iscritte nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento (regio decreto 15 gennaio 1942);

Visto il voto prot. n. 1227 del 3 luglio 1990 con il quale la commissione consultiva, di cui all'art. 1, lettera *e)* della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e s.m., ha espresso parere favorevole in merito all'approvabilità del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento, sulla base della relazione illustrativa e della relativa documentazione;

Rilevato che con nota prot. n. 171/III/90 datata 27 agosto 1990 il servizio segreteria della giunta designa la giunta provinciale stessa quale unico organo competente in merito all'approvazione definitiva dell'elenco in oggetto;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di approvare il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento, comprese la relazione illustrativa e la documentazione relativa, che formano parti integranti del presente provvedimento;

2) di ordinare la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;

3) di incaricare il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dell'esecuzione della presente deliberazione.

Trento, 16 novembre 1990

(Seguono le firme)

Relazione illustrativa del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento

Con delibera della giunta provinciale n. 1184 del 20 febbraio 1981 è stato approvato lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento.

Nella relazione illustrativa di corredo sono stati evidenziati gli aspetti specifici concernenti le nuove iscrizioni di acque aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Richiamando peraltro i contenuti della suddetta relazione, preme sottolineare:

le iscrizioni effettuate comportano la dichiarazione di demanialità anche di tutti gli elementi che ne formano la consistenza; tra le sorgenti tributarie di un corso d'acqua, ad esempio, non è compreso il solo *caput fluminis* propriamente detto ma anche quelle che scaturiscono a breve distanza dal medesimo e che apportano notevole contributo al corso stesso;

nel rispetto della configurazione orografica del territorio, si sono considerati i bacini idrografici principali che, nell'ordine adottato, risultano essere:

a) bacino del fiume Adige;
b) bacino del fiume Bacchiglione;
c) bacino del fiume Brenta;
d) bacino del fiume Mincio (Lago di Garda);
e) bacino del fiume Chiese (Lago d'Idro);

a ciascun corpo idrico, oltre al relativo numero d'ordine ed alla originaria denominazione risultano associati i corpi ricettori ed i comuni attraversati;

l'inserzione nell'elenco di ogni singola voce è stato effettuato assumendo, per ogni bacino andamento sinistro-giro e procedendo da valle verso monte.

All'approvazione dello schema ha fatto seguito la pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, n. 24 del 5 maggio 1981 (supplemento ordinario n. 2) e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981 (supplemento ordinario); causa un errore di stampa si è resa necessaria un'errata-corrige, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 23 novembre 1981.

Con nota del 22 giugno 1981, prot. n. 1805/VR, è stata trasmessa copia della Deliberazione di approvazione dello schema al commissariato del Governo per la provincia di Trento.

La pubblicazione dell'avviso del 29 giugno 1981 recante la notizia dell'approvazione dello schema del 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia autonoma di Trento e della sua pubblicazione nei Fogli ufficiali nonché della possibilità di produrre opposizione avverso lo schema proposto è stata regolarmente effettuata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio. Nel termine prescritto non sono state presentate opposizioni o reclami; è da segnalare peraltro che i comuni di Dro, Frassilongo e Vigolo Vattaro non hanno dato alcun riscontro in ordine alla chiesta pubblicazione per cui non si ritiene possibile formalizzare l'iscrizione nell'elenco dei corpi idrici ricadenti in tali ambiti territoriali.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, copia dell'avviso trasmesso ai comuni è stato pubblicato anche nei giornali locali (Adige, Alto Adige e Vita Trentina).

Necessitando un approfondito esame in ordine agli elementi contenuti nel primo schema al fine di allargare lo spettro dei dati afferenti i singoli corpi idrici, l'ufficio derivazioni e dighe di sbarramento ha curato la stesura di un elaborato di supporto, procedendo in particolare, ad un riscontro sul territorio; per ogni singolo corpo idrico è stata quindi predisposta una scheda illustrante i dati significativi nonché un estratto della cartografia con l'ubicazione del corpo idrico stesso.

La stesura del citato elaborato, ultimato nel mese di aprile 1990, ha permesso di focalizzare, in ordine ad alcuni corpi idrici inseriti nello schema, particolari problematiche, raggruppate di seguito per ambiti omogenei:

corpi idrici non chiaramente definiti per i quali non è stato possibile avere una localizzazione precisa;

corpi idrici che risultano già inseriti, con diversa denominazione, nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento del 15 gennaio 1942;

corpi idrici individuati con denominazioni multiple;

corpi idrici per i quali non si è ritenuto di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Dall'analisi di quanto riportato è emersa la necessità di stralciare dallo schema approvato tutti i corpi idrici ricadenti nelle casistiche sopra individuate ivi compresi quelli ubicati, come precedentemente evidenziato, nell'ambito dei comuni di Dro, Frassilongo e Vigolo Vattaro.

Il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento, così come risulta, nei suoi dati essenziali dall'allegato *A* alla presente relazione, può essere in definitiva riassunto nello schema sottoriportato:

Bacino idrografico	Numero sorg.	Numero aste superf.
Fiume Adige	114	2
Fiume Bacchiglione	1	—
Fiume Brenta	16	—
Fiume Piave	3	—
Fiume Mincio	33	—
Fiume Chiese	14	—
Totali . . .	181	2

In ordine a quanto comunicato dall'ufficio acque pubbliche della provincia autonoma di Bolzano con nota prot. n. 5268 OM/re del 23 novembre 1989 si rende infine necessario provvedere alla declassificazione delle acque pubbliche che ricadono attualmente entro i confini amministrativi della provincia di Bolzano ma iscritte nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Trento (regio decreto 15 gennaio 1942); tale situazione si è verificata a seguito delle variazioni territoriali delle province di Trento e Bolzano intervenute con lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

Nell'elenco suppletivo verrà pertanto inscrita apposita annotazione relativa alla declassificazione e conseguente stralcio dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento (regio decreto 15 gennaio 1942), delle acque contraddistinte dalla numerazione riportata nell'elenco stesso e riportate nell'allegato *B* alla presente relazione.

Trento, 31 maggio 1990

Il capo ufficio: ROSSI

Il dirigente: BURATTI

ALLEGATO A

1 - ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
1	sorg. FONTANELLE 1^ (PALU')	RIO VALLE FONTANA eap 2	AVIO (BORGHETTO)	1
2	sorg. FONTANELLE 2^ (PALU')	RIO VALLE FONTANA eap 2	AVIO (BORGHETTO)	2
3	sorg. PEALDA	RIO VAL FREDDA eap 6	AVIO (BORGHETTO)	3
4	sorg. VALLE DEL LOVRO	T.ALA eap 12	ALA (RONCHI)	5
5	sorg. MOLINO VECCHIO	T.ALA eap 12	ALA (RONCHI)	6
6	sorg. BUSON	RIO S.VALENTINO eap 26	ALA	7
7	sorg. LOCALITA' COSTE	RIO DELLE COSTE eap 41	ROVERETO (LIZZANA)	8
8	sorg. VALLE DEL VOLTO	RIO VAL DELLA BUSA eap 59	VALLARSA	9
9	sorg. FONTANE	FOSSA SEC. DEL GROLO eap 156	VOLANO	11
10	sorg. SOTTO FORRERI	RIO VAL PIGNATE eap 124	FOLGARIA	12
11	sorg. BAITO DEL FORRER	RIO CAVALLO eap 122	FOLGARIA	13
12	sorg. BUS DEL BECH	RIO DI VAL GOLA eap 152	BESENELLO	15
13	sorg. FONTANELLE	FOSSA ROSTE	TRENTO (VILLAZZANO)	16
14	sorg. FONTANAZZO	FOSSA ROSTE	TRENTO (VILLAZZANO)	17
15	rio ANCONA	RIO SALE' eap 187	TRENTO (POVO)	18
16	sorg. VAL GRANDA	T. FERSINA eap 184	S.ORSOLA (MALA)	22
17	sorg. CANOPI	T. FERSINA eap 184	S.ORSOLA	23
18	sorg. COA DE MATIAT	T. FERSINA eap 184	S.ORSOLA (MALA)	24
19	sorg. VOLTA DELLA GIAZ	T. FERSINA eap 184	S.ORSOLA (MALA)	25
20	sorg. PRA' BARCHET	T. FERSINA eap 184	S.ORSOLA (MALA)	26
21	sorg. FIORE' 1^	RIO NERO eap 233	BASELGA DI PINE' (MIOLA 1^)	28
22	sorg. FIORE' 2^	RIO NERO eap 233	BASELGA DI PINE' (MIOLA 1^)	29
23	sorg. FIORE' 3^	RIO NERO eap 233	BASELGA DI PINE' (MIOLA 1^)	30

1 - ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
24	sorg. FIORE 4^	RIO NERO eap 233	BASELGA DI PINE (MIOLA 1^)	31
25	sorg. RIVI	F. AVISIO eap 321	LONA LASES (LASES)	32
26	sorg. CARBONARE	RIO GAGGIO eap 354	SEGONZANO	33
27	sorg. PRA' DELL'AIA	RIO LONGO eap 370	VALFLORIANA	36
28	sorg. ACQUA DEL TRES	RIO CADINO eap 381	VALFLORIANA	37
29	sorg. GAZOLIN	F. AVISIO eap 321	ZIANO DI FIEMME	39
30	sorg. VENEGIA BASSA	T. TRAVIGNOLO eap 437	TONADICO (TONADICO 2^)	40
31	sorg. VEDOL	F. AVISIO eap 321	SORAGA (SORAGA 1^)	41
32	sorg. AGA DA SALA	F. AVISIO eap 321	SORAGA (SORAGA 1^)	42
33	sorg. LAGHETTO PORDOI	RIO PORDOI eap 563	CANAZEI	43
34	sorg. GARDECCIA DESTRA	RIO PORDOI eap 563	CANAZEI	44
35	sorg. GARDECCIA SINISTRA	RIO PORDOI eap 563	CANAZEI	45
36	sorg. PORDOI	RIO PORDOI eap 563	CANAZEI	46
37	sorg. PIAN SCHIAVANEIS	RIO VAL ANTERMONT eap 549	CANAZEI	47
38	sorg. PIAN DELLA TAILA	RIO DURON eap 567	CAMPITELLO DI FASSA	48
39	sorg. RODOLON	F. AVISIO eap 321	MAZZIN	49
40	sorg. MANDRE DE VAEL ALTA	RIO DI VALLE eap 580	VIGO DI FASSA	51
41	sorg. MANDRE DE VAEL MEDIA	RIO DI VALLE eap 580	VIGO DI FASSA	52
42	sorg. PRA' DEI TORI	RIO DI COSTALUNGA eap 586	VIGO DI FASSA	54
43	sorg. BUSON 1^	RIO VAL DI STAVA eap 609	TESERO	56
44	sorg. BUSON 2^	RIO VAL DI STAVA eap 609	TESERO	57
45	sorg. FASSANE 1^	RIO VAL DI STAVA eap 609	TESERO	60
46	sorg. FASSANE 2^	RIO VAL DI STAVA eap 609	TESERO	61

1 - ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
47	sorg. CUGOLA ALTA	RIO CALVELLO eap 635	CARANO	62
48	sorg. RONCHI GRANDI	RIO CALVELLO eap 635	DAIANO	63
49	sorg. PALU'	RIO DEL MOLINO eap 656	GRUMES	64
50	sorg. SERAFINI	RIO DEL MOLINO eap 656	GRUMES	65
51	sorg. ACQUA DIVA	RIO SCODELLA eap 673	FAVER	66
52	sorg. LARES	RIO SCORZAI eap 680	CEMBRA	67
53	sorg. TEGNUDA	RIO SCORZAI eap 680	CEMBRA	68
54	sorg. BANCHETTA	RIO SCORZAI eap 680	CEMBRA	69
55	sorg. VAL DEL BANAL	F. AVISIO eap 321	GIOVO	70
56	sorg. CALCARA	RIO VALLE DEI MOLINI eap 690	GIOVO	71
57	sorg. MASO NERO	RIO SORNI eap 695	LAVIS	72
58	sorg. FONTANELLE	RIO GRANDE eap 709	FAEDO	73
59	sorg. CANEVARI 1^	RIO SALVIS eap 811	TON (VIGO)	78
60	sorg. CANEVARI 2^	RIO SALVIS eap 811	TON (VIGO)	79
61	sorg. COMBRA	T. NOVELLA eap 866	FONDO	81
62	sorg. FONTANE	RIO VAIER eap 882	FONDO	82
63	sorg. PLAZE	RIO VAIER eap 832	FONDO	83
64	sorg. BIRRERIA	RIO DI RABIOLA eap 902	CASTELFONDO	84
65	sorg. SALVANEL	RIO DI MONTE OZOL eap 937	CAGNO'	85
66	sorg. POLENTOI BASSA	RIO LAVACE' eap 971	RUMO	86
67	sorg. GARDIZZA	RIO LAVACE' eap 971	RUMO	87
68	sorg. FONTANA DESTRA	RIO LAVACE' eap 971	RUMO	88
69	sorg. FONTANA SINISTRA	RIO LAVACE' eap 971	RUMO	89

1° ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
70	sorg. PEDRI	T. BARNES eop 996	BRESIMO	90
71	rio MAGRAS	T. RABBIES eop 1023	MALE' (MAGRAS)	92
72	sorg. PIZ DEL PAI	F. NOCE eop 800	PEIO (CELLEDIZZO)	93
73	sorg. PISSON	F. NOCE eop 800	PEIO (CELLEDIZZO)	94
74	sorg. ERATTE	T. NOCE DI VAL DEL MONTE eop 1208	PELLIZZANO (TERMENAGO 2^)	95
75	sorg. MALGA PIAN PALU'	RIO UIBERTAUT eop 1189	PEIO	96
76	sorg. BORTOLAI	T. NOCE DI VAL DEL MONTE eop 1208	PEIO (COGOLO)	97
77	sorg. DOSSO MARILLEVA	RIO VAL PANCIANA eop 1302	MEZZANA	98
78	sorg. FONTANE 1^	RIO RONCACCI eop 1303	COMMEZZADURA (PIANO)	99
79	sorg. FONTANE 2^	RIO RONCACCI eop 1303	COMMEZZADURA (MESTRIAGO)	100
80	sorg. FONTANE 3^	RIO RONCACCI eop 1303	COMMEZZADURA (MESTRIAGO)	101
81	sorg. FONTANE 4^	RIO RONCACCI eop 1303	COMMEZZADURA (MESTRIAGO)	102
82	sorg. MALGA DI ALMAZZAGO	T. ROTIANO eop 1308	COMMEZZADURA (ALMAZZAGO)	103
83	sorg. MALGA SELVANERA	RIO VAL DEI CORNAI eop 1323	DIMARO (CARCIATO)	104
84	sorg. MOLINI (LOCALITA' FUSIN)	F. NOCE eop 800	CROVIANA	106
85	sorg. BRENZI BLOTI 1^	F. NOCE eop 800	CAVIZZANA	108
86	sorg. BRENZI BLOTI 2^	F. NOCE eop 800	CAVIZZANA	109
87	sorg. FONTANELLE	RIO DELLA PAGLIA eop 1351	TASSULLO	111
88	sorg. STRENTA	T. TRESENICA eop 1352	NANNO	112
89	sorg. FOVI	T. TRESENICA eop 1352	TUENNO	116
90	sorg. PISSA VACCA	RIO CISOGN eop 1363	FLAVON	118
91	sorg. LAGO (CASTEL CORONA)	RIO CISOGN eop 1363	FLAVON	120
92	sorg. VAL STRANGOLA	RIO DI BELASIO eop 1378	TUENNO	121

1 • ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
93	rio SPORMINORE	T. SPOREGGIO eap 1380	SPORMINORE	122
94	sorg. AL DOSS	T. SPOREGGIO eap 1380	SPORMINORE	123
95	sorg. TASSARA	T. SPOREGGIO eap 1380	SPORMINORE	124
96	sorg. VAL DA RONC	T. SPOREGGIO eap 1380	SPORMINORE	125
97	sorg. PERDIANA	ROGGIA DEL BONDONE eap 1425	GARNIGA	126
98	sorg. VALLI (FONTANA COSTA ALTA)	T. ARIONE eap 1439	CIMONE	128
99	sorg. DAIANO ALTA	RIO DEL MOLINO eap 1463	VILLALAGARINA (CASTELLANO)	130
100	sorg. DAIANO BASSA	RIO DEL MOLINO eap 1463	VILLALAGARINA (CASTELLANO)	131
101	sorg. CASTELLETTI	RIO VAL CAVAZZINO eap 1465	NOGAREDO	132
102	sorg. MALGA SOMMATOR	F. ADIGE eap 1	MORI (MANZANO)	133
103	sorg. DEI CANONI	F. ADIGE eap 1	ISERA (LENZIMA)	134
104	sorg. SORA SANA	RIO DI GRESTA eap 1494	MORI (MANZANO)	135
105	sorg. PALU'	RIO FONTECHEL eap 1537	BRENTONICO	136
106	sorg. MARINE (1-2-3)	RIO MONTICELLO eap 1553	BRENTONICO	138
107	sorg. MARINE 4^ (PRA DA LERA)	RIO MONTICELLO eap 1553	BRENTONICO	139
108	sorg. MARINE 5^ (PRA DA LERA)	RIO MONTICELLO eap 1553	BRENTONICO	140
109	sorg. CAVALPEA 1^	T. SORNE eap 1536	BRENTONICO	141
110	sorg. CAVALPEA 2^	T. SORNE eap 1536	BRENTONICO	142
111	sorg. CAVALPEA 3^	T. SORNE eap 1536	BRENTONICO	143
112	sorg. SUSINE 1^	RIO PRAVECCHIO eap 1550	BRENTONICO	145
113	sorg. SUSINE 2^	RIO PRAVECCHIO eap 1550	BRENTONICO	146
114	sorg. VAL DEI CANNONI	RIO VAL DOMENEGAL eap 1573	AVIO	148
115	sorg. PISCINA	RIO VAL DOMENEGAL eap 1573	AVIO	149

1 • ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
116	sorg. CESIOL	RIO VAL DOMENEGAL eop 1573	AVIO	150

BACINO DEL FIUME BACCHIGLIONE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
117	sorg. ORTESINO ALTA	T. ASTICO eop 1578	FOLGARIA	151

BACINO DEL FIUME BRENTA

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
118	sorg. ALLA LAVINA	T. GRIGNO eop 1786	CASTELLO TESINO	154
119	sorg. GRIGNOLO	T. GRIGNO eop 1786	CINTE TESINO (CINTE TESINO 1^)	155
120	sorg. REMON DEI LACHI	F. BRENTA eop 1601	GRIGNO	156
121	sorg. TOLLO	F. BRENTA eop 1601	GRIGNO	157
122	sorg. STECE'	RIO MAGGIORE eop 1872	LEVICO	160
123	sorg. TAMAZO	RIO MAGGIORE eop 1872	LEVICO	161
124	sorg. VISINTAINER	RIO VIGNOLA eop 1878	PERGINE	164
125	sorg. PRUNTOL	RIO VIGNOLA eop 1878	VIGNOLA FALESINA (VIGNOLA 2^)	166
126	sorg. ERLA ALTA	RIO VIGNOLA eop 1878	VIGNOLA FALESINA (VIGNOLA 2^)	167
127	sorg. ERLA BASSA	RIO VIGNOLA eop 1878	VIGNOLA FALESINA (VIGNOLA 2^)	168
128	sorg. GALLERIA FONTANELLE	RIO MERDAR eop 1895	PERGINE	27
129	sorg. DELLA SALUTE	T. CENTA eop 1913	FOLGARIA	174
130	sorg. VALIMPACH	T. CENTA eop 1913	CALDONAZZO	175
131	sorg. VALSCURA	RIO BIANCO eop 1951	CALDONAZZO	176
132	sorg. VENA	RIO S.GIULIANA eop 1952	LEVICO	177

1 - ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME BRENTA

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
133	sorg. FONTANELLE	RIO S.GIULIANA eap 1952	LEVICO	178

BACINO DEL FIUME PIAVE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
134	sorg. RONCH VECIO	RIO SAGRON eap 1981	SAGRON-MIS	180
135	sorg. BUSAZZA	RIO SAGRON eap 1981	SAGRON-MIS	181
136	sorg. FONTANE	RIO DI BIOS eap 1983	MOENA	184

BACINO DEL F. MINCIO (L. DI GARDA)

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
137	sorg. CASTILL	RIO SALONA eap 1995	RONZO CHIENIS (CHIENIS)	187
138	sorg. FRATTINA	RIO SALONA eap 1995	ARCO (OLTRESARCA)	188
139	sorg. ZURLON	RIO SALAGONI eap 2000	CAVEDINE (VIGO CAVEDINE)	189
140	sorg. FONTANE	RIO SALAGONI eap 2000	DRENA	190
141	sorg. ARIAL	ROGGIA DI CALAVINO eap 2012	CAVEDINE (STRAVINO)	191
142	sorg. SALTI DI SENASO	T. AMBIEZ eap 2062	S.LORENZO IN BANALE	192
143	sorg. VALLACCIA O VALFREDDA	RIO FAEDOLO eap 2089	RAGOLI (RAGOLI 1-)	194
144	sorg. SPIAZZOI	F. SARCA eap 1993	PREORE	195
145	sorg. TUFFERA	RIO MANEZ eap 2091	PREORE	199
146	sorg. REGIOLA	RIO MANEZ eap 2091	MONTAGNE	200
147	sorg. CASACCE	RIO FLANGINECH eap 2111	GIUSTINO	201
148	sorg. STROPELE	RIO FLANGINECH eap 2111	GIUSTINO	202
149	sorg. RILON 1-	RIO FLANGINECH eap 2111	GIUSTINO	203

1 • ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL F. MINCIO (L. DI GARDA)

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
150	sorg. RILON 2^	RIO FLANGINECH eop 2111	GIUSTINO	204
151	sorg. RILON 3^	RIO FLANGINECH eop 2111	GIUSTINO	205
152	sorg. RILON 4^	RIO FLANGINECH eop 2111	GIUSTINO	206
153	sorg. ORTI DELLA REGINA	T. SARCA DI CAMPIGLIO eop 2119	RAGOLI (RAGOLI 2^)	207
154	sorg. PALU' 1^	T. SARCA DI CAMPIGLIO eop 2119	RAGOLI (RAGOLI 2^)	208
155	sorg. PALU' 2^	T. SARCA DI CAMPIGLIO eop 2119	RAGOLI (RAGOLI 2^)	209
156	sorg. MALGA GERIDOLO	RIO S.MARTINO eop 2171	CARISOLO	210
157	sorg. PRA' DAVEI	RIO BEDU' DI PELUGO eop 2222	SPIAZZO (BORZAGO)	211
158	sorg. PEC	F. SARCA eop 1993	VILLA RENDENA (VERDESINA)	212
159	sorg. POZZA RAVICIOLA	RIO MASTINA eop 2238	TIONE	213
160	sorg. SOLE	RIO MASTINA eop 2238	TIONE	214
161	sorg. MASERE	T. ARNO' eop 2243	BREGUZZO (BREGUZZO 1^)	215
162	sorg. ACQUAGERTA 1^	T. ARNO' eop 2243	BREGUZZO (BREGUZZO 2^)	216
163	sorg. ACQUAGERTA 2^	T. ARNO' eop 2243	BREGUZZO (BREGUZZO 2^)	217
164	sorg. ACQUAGERTA 3^	T. ARNO' eop 2243	BREGUZZO (BREGUZZO 2^)	218
165	sorg. GIARE	F. SARCA eop 1993	ZUCLO	219
166	sorg. MALORA	T. DUINA eop 2243	BLEGGIO SUPERIORE	221
167	sorg. PISSAROI 1^	RIO SECCO eop 2335	FIAVE	222
168	sorg. PISSAROI 2^	RIO SECCO eop 2335	FIAVE	223
169	sorg. FONTANELLE	RIO POIA eop 2310	LOMASO (POIA)	225

1 - ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL F. CHIESE (L. D'IDRO)

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE	Schema
170	sorg. RIO NERO	RIO VAL SENATTA eop 2416	TIARNO DI SOPRA	227
171	sorg. FONTANE	RIO VISI eop 2425	TIARNO DI SOPRA	229
172	sorg. VERDURA 1^	T. PALVICO eop 2406	STORO	230
173	sorg. VERDURA 2^	T. PALVICO eop 2406	STORO	231
174	sorg. BOER	F. CHIESE eop 2405	CIMEGO	232
175	sorg. SAN MARTINO 1^	F. CHIESE eop 2405	PIEVE DI BONO (COLOGNA)	234
176	sorg. SAN MARTINO 2^	F. CHIESE eop 2405	PIEVE DI BONO (COLOGNA)	235
177	sorg. CASTELLO ROMANO	RIO SPLERE eop 2436	PIEVE DI BONO (POR)	236
178	sorg. VAL MORT	RIO GIULIS eop 2484	CONDINO	238
179	sorg. BASTIA	F. CHIESE eop 2405	BRIONE	239
180	sorg. GROTTA 1^	RIO DI CRON eop 2489	BRIONE	240
181	sorg. GROTTA 2^	RIO DI CRON eop 2489	CONDINO	241
182	sorg. PRAEL ALTA	RIO CARBONARE eop 2496	STORO (DARZO)	243
183	sorg. PRAEL BASSA	RIO CARBONARE eop 2496	STORO (DARZO)	244

ALLEGATO *B*

STRALCIO DALL' ELENCO PRINCIPALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE
639	rivo CUGGAL	FIUME AVISIO	ANTERIVO
641	rio di PRAMARINO	RIVO DI VAL GAUSA	ANTERIVO
647	lago BIANCO	RIO BIANCO	SALORNO
715	fosso LUTTEROTTI	FOSSA PORZEN	SALORNO
716	tovo di CARNEDO	FIUME ADIGE	SALORNO
718	sorgente SORTE BOSCHIVA BENEFICIO PARROCCHIALE	RIO VALFREDDA	SALORNO
723	sorgente BOSCO VALLAZZE	RIO TIGIA	SALORNO
724	sorgente BOSCO NARDIN	RIO TIGIA	SALORNO
725	sorgente BOSCO TONINI	RIO TIGIA	SALORNO
726	sorgente PRATI BORTOLOTTI	RIO TIGIA	SALORNO
727	sorgenti BOSCO POIER	RIO TIGIA	SALORNO
728	sorgente BOSCO SCHWARZHOF o delle SETTE FONTANE	RIO TIGIA	SALORNO
729	sorgenti PRATI POIER	RIO TIGIA	SALORNO
730	sorgente BOSCO MASO DEI GELMINI	RIO TIGIA	SALORNO
731	torrente MOLINO o di SAN GIOVANNI o ai POCHI DI SALORNO	TOVO DI CARNEDO	SALORNO
732	sorgenti SORTI COMUNALI	TORRENTE MOLINO	SALORNO
733	sorgenti BOSCO MASETTI o KOB	TOVO DI CARNEDO	SALORNO
734	sorgente BOSCO ROSSI	TOVO DI CARNEDO	SALORNO
735	rio CARNEDO	FIUME ADIGE (TOVO DI CARNEDO)	SALORNO-EGNA
736	sorgente BOSCO DORIGONI	RIO DI CARNEDO	SALORNO
737	sorgente BOSCO D'ANNA	RIO DI CARNEDO	SALORNO

STRALCIO DALL' ELENCO PRINCIPALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE
737	sorgente BOSCO D'ANNA	RIO DI CARNEDO	SALORNO
738	sorgente BOSCO GIACOMUZZI	RIO DI CARNEDO	SALORNO
739	sorgente BOSCO e PRATO in loc. CAURIA	RIO DI CARNEDO	SALORNO
740	sorgente sulla p.f. 2510 del C.C. di SALORNO - loc. GRUBERHOF	RIO DI CARNEDO	SALORNO
741	sorgente CARNEDO	FOSSA DI CARNEDO	SALORNO-EGNA
742	rio di VAL DELL'ANGUILLA (AALBACH)	FIUME ADIGE	EGNA-SALORNO
743	sorgente di MAZZONE	FIUME ADIGE	EGNA
744	fosso di EGNA	FIUME ADIGE	EGNA
745	torrente TRODENA (torrente VILL)	FIUME ADIGE	EGNA
746	rio di CASIGNANO (PIENTENBACH)	TORRENTE TRODENA	EGNA-MONTAGNA
747	sorgente KUTTUVALD	RIO DI CASIGNANO	MONTAGNA
748	rio di RONCHI o di COMP	TORRENTE TRODENA	MONTAGNA-TRODENA
749	sorgenti CISLON ALTO e BASSO	TORRENTE TRODENA	TRODENA
750	sorgente KALKOE FELARIES	TORRENTE TRODENA	MONTAGNA
751	sorgente BOSCO di PRATI	FIUME ADIGE	MONTAGNA
753	sorgente S. DANIELE	RIO DI ORA	ORA
754	rio di MONTAGNA	RIO DI ORA	MONTAGNA-ORA
755	sorgente CISLON	RIO DI MONTAGNA	MONTAGNA
756	rio BRANTEN	TORRENTE NERO	ALDINO
757	sorgenti NOVA CAPANNA	RIO BRANTEN	ALDINO
758	rio REDAGNO (WEISSEN BACH)	TORRENTE NERO	ALDINO
759	sorgente degli OCCHINI	RIO REDAGNO	ALDINO

STRALCIO DALL' ELENCO PRINCIPALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE
760	rio delle FOGLIE (BLAETTER BACH)	RIO REDAGNO	ALDINO
761	rio FELSER e sorgenti omonime	RIO DELLE FOGLIE	ALDINO
762	sorgenti LERGA	RIO DELLE FOGLIE	ALDINO
763	rio COSALBA	TORRENTE NERO	ALDINO
764	fosso GRANDE o di BRONZOLO o ADIGE VECCHIO	FIUME ADIGE	BRONZOLO-ORA
765	sorgente FONTANA FREDDA (KALTENBRUM)	FIUME ADIGE (FOSSA GRANDE DI BRONZOLO)	ORA-ALDINO
766	fosso DEL LAGO (UHL)	FOSSA GRANDE	ORA-BRONZOLO
767	rio di VALDAGNO	FIUME ADIGE	BRONZOLO-ALDINO
768	lago del COLLE	RIO DI VALDAGNO	ALDINO
769	sorgenti KRONENBERG	RIO DI VALDAGNO	ALDINO
770	rio MONTE S. PIETRO	RIO DI VALDAGNO	ALDINO-NOVAPONENTE
771	fosso di LAIVES	FOSSA DI BRONZOLO	BOLZANO-LAIVES-VADENA
773	fosso PICCOLA di CALDARO (KLEINER ABZUGGRABEN)	FOSSA GRANDE DI CALDARO	SALORNO-TERMENO-CALDARO-MAGRE' CORTACCIA -CORTINA A.A.
774	fosso del CAMPO (FELDGRABEN)	FOSSA GRANDE DI CALDARO	TERMENO-CORTACCIA
775	rio di VAL DI INFERNO (HOELLEUTHAL)	FOSSA DEL CAMPO	TERMENO
776	rivo SCHMID	RIVO VAL D'INFERNO	TERMENO
777	rio WEISER	RIVO VAL D'INFERNO	TERMENO
778.	sorgente CASCATA sulla p.f. 728	RIVO VAL D'INFERNO	TERMENO
779	rio di CORTACCIA	FOSSA GRANDE DI CALDARO	CORTACCIA
780	rio LARGO	FOSSA GRANDE DI CALDARO	CORTACCIA

STRALCIO DALL' ELENCO PRINCIPALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE
781	rio COLLE	FOSSA GRANDE DI CALDARO	CORTACCIA
781bis	rio AU o di PENONE	FOSSA GRANDE DI CALDARO	CORTACCIA
782	rio NICLAR	FOSSA GRANDE DI CALDARO	CORTACCIA
783	sorgenti TERZELEITE	FOSSA GRANDE DI CALDARO	CORTACCIA
784	sorgente REGEN STEIN	FOSSA GRANDE DI CALDARO	CORTACCIA
785	rio FAVOGNA DI SOPRA	FOSSA GRANDE DI CALDARO	MAGRE'-CORTACCIA
786	sorgenti "ALLE LEITE"	RIO FAVOGNA	MAGRE'
787	sorgente PUTZWALD	FOSSA GRANDE DI CALDARO	MAGRE'
790	rio di FAOGNA DI SOTTO (o di FAVOGNA)	RIO DI VALLE DEI MOLINI	MAGRE'
791	sorgente MASO DEL BENEFICIO	RIO FAVOGNA	MAGRE'
792	sorgente STIMPFL	RIO FAVOGNA	MAGRE'
793	sorgente CARLI	RIO FAVOGNA	MAGRE'
794	sorgente HOFSTATT	RIO FAVOGNA	MAGRE'
795	rio SELVAGGIO	RIO FAVOGNA	MAGRE'-CORTACCIA
886	lago SANTA MARIA	RIO SANTA MARIA	S. FELICE
889	sorgenti AL PRATO DELLA CHIESA DI S. FELICE	TORRENTE NOVELLA	S. FELICE
890	rio DELLA CASCATA	TORRENTE NOVELLA	S. FELICE - SENALE
891	rio VALLE DEI MOLINI (HOLLEN TAL)	RIO DELLA CASCATA	S. FELICE
892	sorgenti PRATO DEL TIGLIO	RIO DEI MOLINI	S. FELICE
893	rio DEL LUCO o LUCH (LANGENBACH)	TORRENTE NOVELLA	SENALE
894	sorgente AL PASSO DELLE PALADE	RIO DEL LUCO	SENALE
895	sorgente SMON	RIO DEL LUCO	SENALE

STRALCIO DALL' ELENCO PRINCIPALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE
940	rio dei PRATI	TORRENTE PESCARA	LAUREGNO
943	rio MANSINO	RIO DEI PRATI	LAUREGNO
944	sorgente ALLE VALACE	RIO MANSINO	LAUREGNO
945	rio dei COLMENATI	RIO DEI PRATI	LAUREGNO
946	sorgente ALLE VALACE	RIO DEI COLMENATI	LAUREGNO
947	rio di VALERS	TORRENTE PESCARA	LAUREGNO
948	rio CASERA	TORRENTE PESCARA	LAUREGNO
949	rio di SANABLANA	TORRENTE PESCARA	LAUREGNO
952	sorgente MALGA DI CLAZ	RIO LEDER	LAUREGNO
953	rio CASERA	RIO MASSERIA	PROVES
954	sorgenti MALGA DI REVO'	RIO CASERA	PROVES
955	rio MASSERIA	TORRENTE PESCARA	PROVES
956	sorgente MASO PERGHERI	TORRENTE PESCARA	PROVES
957	sorgente MASO MAERI	TORRENTE PESCARA	PROVES
958	rio CAMPER	TORRENTE PESCARA	PROVES
959	sorgente DALLA MANZARA	RIO CAMPER	PROVES
960	sorgente MALGA DI BREZ	RIO CAMPER	PROVES
961	sorgente ALLA VALLE FUORI PROVES	TORRENTE PESCARA	PROVES
962	sorgente ALLA CHIESA DI PROVES	TORRENTE PESCARA	PROVES
963	sorgente MASO CRISLOTTI	TORRENTE PESCARA	PROVES
964	sorgente in loc. PUECHER	TORRENTE PESCARA	PROVES
965	sorgente in loc. CASLET	TORRENTE PESCARA	PROVES
966	sorgente in loc. STABLET	TORRENTE PESCARA	PROVES

STRALCIO DALL'ELENCO PRINCIPALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

BACINO DEL FIUME ADIGE

N.	DENOMINAZIONE	CORPO IDRICO RICETTORE	COMUNE
967	sorgente in loc. VALORZ	TORRENTE PESCARA	PROVES
968	sorgente in loc. PRION	TORRENTE PESCARA	PROVES
969	sorgente in loc. LUCATA	TORRENTE PESCARA	PROVES
970	sorgente in loc. CORBOLA (COBLER)	TORRENTE PESCARA	PROVES

91A1736

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241 —	1241 —	1241 —	1241 —	1241 —	1241 —	1240.150	1241 —	1241 —	1241 —
E.C.U.	1530,950	1530,950	1531 —	1530,950	1530.950	1530.950	1530,740	1530,950	1530,950	1530,950
Marco tedesco	742,500	742,500	742,750	742,500	742,500	742,500	742,490	742,500	742.500	742,500
Franco francese	219,380	219,380	219,800	219.380	219.380	219.380	219,380	219,380	219.380	219.380
Lira sterlina	2216.650	2216.650	2214.50	2216.650	2216.650	2216,650	2215,900	2216,650	2216.650	2216,650
Fiorino olandese	658.850	658.850	659.500	658.850	658,850	658,850	658.840	658.850	658,850	658,850
Franco belga	36.098	36,098	36,100	36.098	36.098	36.098	36,094	36,098	36,098	36,090
Peseta spagnola	12,019	12,019	12.060	12.019	12.019	12,019	12,022	12,019	12,019	12,010
Corona danese	193.640	193,640	193.800	193.640	193,640	193.640	193.620	193.640	.193,640	193.640
Lira irlandese	1983,750	1983,750	1984 —	1983,750	1983.750	1983.750	1983,850	1983,750	1983,750	—
Dracma greca	6,839	6.839	6.840	6.839	6.839	6,839	6.841	6,839	6.839	—
Escudo portoghese	8.500	8,500	8.480	8,500	8,500	8.500	8,505	8,500	8,500	8,500
Dollaro canadese	1075,500	1075,500	1077 —	1075.500	1075.500	1075.500	1075,600	1075,500	1075,500	1075,50
Yen giapponese	9.154	9.154	9.180	9.154	9.154	9,154	9.151	9,154	9,154	9,150
Franco svizzero	876,380	876,380	875,25	876.380	876,380	876.380	876,420	876,380	876.380	876,38
Scellino austriaco	105.514	105.514	105.50	105,514	105,514	105.514	105,515	105,514	105,514	105,510
Corona norvegese	190,870	190,870	191.20	190,870	190,870	190.870	190,900	190,870	190,870	190,870
Corona svedese	205.550	205,550	205,600	205,550	205,550	205,550	205,580	205,550	205,550	205,55
Marco finlandese	314,900	314,900	315 —	314,900	314,900	314.900	314,980	314,900	314,900	—
Dollaro australiano	974,900	974,900	976 —	974,900	974,900	974,900	975,250	974,900	974,900	974,900

Media dei titoli del 10 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	84,400
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	96.050
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,50
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95.90
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,650
» » » 22- 6-1987/91	97,900
» » » 18- 3-1987/94	84,125
» » » 21- 4-1987/94	83,80
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.850
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,780
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,40
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,250
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	93,900
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	99.750
» » » TR 2,5% 1983/93	96,25
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,275
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,525
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	100,780
» » » » 19- 5-1986/92	100,525
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,525
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,125
» » » » 1- 1-1988/93	99,750

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,350
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,425
» » » »	1- 7-1988/93	100,100
» » » »	17- 7-1986/93	99,075
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	98,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	98,725
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	98,875
» » » »	1-11-1988/93	100,375
» » » »	18-11-1986/93	99,150
» » » »	19-12-1986/93	99,930
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,925
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,025
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	99,825
» » » »	1-10-1987/94	99,05
» » » »	1-11-1988/94	99,675
» » » »	1- 1-1990/95	99,250
» » » »	1- 2-1985/95	100,05
» » » »	1- 3-1985/95	98,950
» » » »	1- 3-1990/95	99,375
» » » »	1- 4-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1985/95	98,930
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	98,175
» » » »	1- 7-1985/95	98,550
» » » »	1- 7-1990/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	98,100
» » » »	1- 9-1985/95	98,500
» » » »	1-10-1985/95	98,350
» » » »	1-11-1985/95	98,250
» » » »	1-12-1985/95	98,425
» » » »	1- 1-1986/96	98,425
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,350
» » » »	1- 2-1986/96	99,175
» » » »	1- 3-1986/96	99,500
» » » »	1- 4-1986/96	99,60
» » » »	1- 5-1986/96	99,175
» » » »	1- 6-1986/96	98,675
» » » »	1- 7-1986/96	98,225
» » » »	1- 8-1986/96	97,825
» » » »	1- 9-1986/96	98 —
» » » »	1-10-1986/96	97,225
» » » »	1-11-1986/96	97,400
» » » »	1-12-1986/96	97,825
» » » »	1- 1-1987/97	97,700
» » » »	1- 2-1987/97	98,025
» » » »	18- 2-1987/97	98,500
» » » »	1- 3-1987/97	98,575
» » » »	1- 4-1987/97	98,550
» » » »	1- 5-1987/97	98,375
» » » »	1- 6-1987/97	97,650
» » » »	1- 7-1987/97	97,525
» » » »	1- 8-1987/97	97,325
» » » »	1- 9-1987/97	97,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,500
» » »	11,50%	21-12-1991	99,550
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	99 —
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,675
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,100
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,550
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,950
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,980
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,775
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,500
» » »	12,50%	1-10-1993	99,575
» » »	12,50%	1-11-1993	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,300
» » »	12,50%	17-11-1993	99,300
» » »	12,50%	1-12-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,925
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,925
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,275
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,575
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,775
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,275
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,425
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,930
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,080
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,780
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,75
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,725
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,825
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	108,125
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M10041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 20 novembre 1990 con il quale il Consorzio ortofrutticolo regionale sardo - Co.Re.Or., in Oristano, è stato posto in gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 è stato revocato il decreto ministeriale 20 novembre 1990 con il quale il Consorzio ortofrutticolo regionale sardo - Co.Re.Or., con sede in Oristano, è stato posto in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile con nomina di un commissario governativo nella persona del dott. Giosuè Ligios.

91A1757

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991:

1) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

2) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Craparicò (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

3) Area del comune di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

4) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

5) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

6) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metapontò di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

7) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Crisi aree di agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

10) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

11) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

12) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

13) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. n. 93 Melfi-Potenza, quinto lotto, primo stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

14) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. n. 93 Melfi-Potenza, quinto lotto, primo stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

15) Area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» primo lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

16) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

17) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova e Aliano (Potenza). — Realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

18) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

19) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici A.N.I.C. nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

20) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 29/1991;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Nuova Fibres* già *Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro di Narni (Terni):
periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Igi & Igi*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimenti di Ellera di Corciano (Perurgia) e S. Andrea Delle Fratte (Perugia):
periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Maglificio Santacaterina*, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari):
periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 aprile 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1989: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Centro confezioni camicie*, con sede in Catania e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 25 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Panno Renato & Ennio*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 29 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Fias*, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e stabilimento di Pantalla di Todi (Perugia):
periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. C.I.M.A.*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone (Terni):
periodo: dal 3 dicembre 1990 al 6 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Terchim*, con sede in Acquasparta (Terni) e stabilimento di Acquasparta (Terni):
periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 23 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:
periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 gennaio 1989 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):
periodo: del 13 agosto 1990 al 12 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):
periodo: del 13 febbraio 1991 al 17 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):
periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1990: dal 7 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Montefibre*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Palmera*, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Olbia (Sassari):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta Gatta Antonio*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.a.s. I.S.E.M. - Eredi di Colaianni Vincenzo*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Maglificio Tevere*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di località Ferriera Torgiano (Perugia):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Europa metalli L.M.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Potenza):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.c.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990. n. 11404/1.

2) *S.c.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11404/2.

3) *S.c.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 23 dicembre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.c.r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 ottobre 1990, n. 11323/4.

5) *S.c.r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Soc. Cruniere E.*, con sede in Villar Pellice (Torino) e stabilimento di Villar Pellice (Torino):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 maggio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 21 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 27 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 aprile 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Manganelli*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Sezzadio (Alessandria):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Amiantifera di Balangero*, con sede in Milano ora Roma e stabilimento di Balangero (Torino) e uffici di Milano:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Nuova N.P.B.*, con sede in Casale Corte-Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte-Cerro (Novara):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 novembre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Erber*, con sede in Grosso Canavese (Torino) e stabilimenti di Grosso Canavese e Nole Canavese (Torino):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 29 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Erber*, con sede in Grosso Canavese (Torino) e stabilimenti di Grosso Canavese e Nole Canavese (Torino):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale: 13 dicembre 1990: dal 29 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Arti grafiche Vincenzo Bona* dal 15 dicembre 1990 *Vincenzo Bona S.r.l.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 14 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale: 13 dicembre 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Officine Bussetti*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Filiberti*, con sede in Cavaria (Varese) e stabilimento di Cajello (Varese):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ceramiche Ambassador*, con sede in Finale Emilia (Modena) e stabilimento di Finale Emilia (Modena):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 13 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Agis - Società impianti industriali*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si.
Con esclusione addetti alla divisione manutenzioni siderurgica c/o Ilva (Taranto).

4) *S.p.a. Agis - Società impianti industriali*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 7 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si.
Con esclusione addetti alla divisione manutenzioni siderurgica c/o Ilva (Taranto).

5) *S.r.l. Musicalnastro*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Musilcalnastro*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 1° febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Omre*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *Ing. Franco Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Castagno Primo (Milano):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 16 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Zinken international*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Milani Cesare di Battista Milani & C.*, con sede in Marzano (Pavia) e stabilimento di Marzano (Pavia):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Telcer telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 aprile 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 10 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. S.A.F.I.R. - Fabbrica italiana refrattari*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 23 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.a.s. Maglificio Adda di Brivio Paolo & C.*, con sede in Cornate d'Adda (Milano) e stabilimento di Cornate d'Adda (Milano):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1991. - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Stella industriale*, con sede in Bologna e stabilimento di Conselice (Ravenna):

periodo: dal 18 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 11468.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1991 in favore di settantotto operai occupati presso lo stabilimento di Verano Brianza (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1990 al 1° settembre 1991.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1991 in favore di sessantaquattro lavoratori — impiegati occupati nell'unità di Agrate Brianza (Milano), di dodici lavoratori — impiegati occupati nell'unità di Carnate (Milano) e di quattro lavoratori — impiegati occupati nell'unità di Sarno (Salerno), dipendenti dalla S.p.a. Star-Stabilimento alimentare, sede di Agrate Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali dal 24 settembre 1990 al 30 giugno 1991 e da 40 ore settimanali a 28 ore settimanali dal 1° luglio 1991 al 23 settembre 1991 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 settembre 1990 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'unito elenco, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Elenco ditte:
CMS - Costruzioni manutenzioni strade;
Consortile Cimino I S.r.l.;
Consortile RTI-CEI elettritalia CPM;
Decalift S.p.a.;
Iemsa costruzioni S.p.a.;
Klima S.r.l.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore di ventuno lavoratori-impiegati presso la S.r.l. Carpi - Officine meccaniche, con sede legale in Roma, occupati presso la sede amministrativa e stabilimento di Poviglio (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1990 al 27 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore di ventidue operaie e una impiegata, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore di cinquantaquattro dipendenti dalla S.p.a. Salt, con sede in Busto Arsizio (Varese), occupati presso lo stabilimento di Busto Arsizio (Varese) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore di ventisette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deisa Ebano, con sede in Bologna e occupati presso lo stabilimento di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito un riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 32 ore settimanali — per tre settimane, per ogni ciclo quadrisettimanale — è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 12 aprile 1990, n. 11086.

91A1740

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Torgiano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Torgiano», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 28 marzo 1968) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 16 marzo 1979), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Torgiano»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Torgiano», preceduta dalla specificazione relativa al colore o al nome dei vitigni o seguita dalla specificazione «spumante», è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

a) «*Bianco di Torgiano*»:

Trebbiano Toscano: 50-70%;
Grechetto: 15-40%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

b) *«Rosso di Torgiano»:*

Sangiovese: 50-70%;
Canaiolo: 15-30%;
Trebbiano Toscano: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

c) *«Rosato di Torgiano»:*

Sangiovese: 50%;
Canaiolo: 15-30%;
Trebbiano Toscano: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

d) *«Chardonnay di Torgiano»:*

Chardonnav: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

e) *«Pinot Grigio di Torgiano»:*

Pinot Grigio: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

f) *«Riesling italico di Torgiano»:*

Riesling italico: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

g) *«Cabernet Sauvignon di Torgiano»:*

Cabernet Sauvignon: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

h) *«Pinot Nero di Torgiano»:*

Pinot Nero: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

i) *«Torgiano Spumante»:*

Chardonnay: 40-50%;

Pinot Nero: 40-50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione dei vini «Torgiano» devono essere prodotte nell'intero territorio comunale di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini:

«Bianco di Torgiano»;

«Rosso di Torgiano»;

«Rosato di Torgiano»;

«Chardonnay di Torgiano»;

«Pinot Grigio di Torgiano»;

«Riesling di Torgiano»;

«Cabernet Sauvignon di Torgiano»;

«Pinot Nero di Torgiano»;

«Torgiano Spumante»,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione idonee esclusi i terreni umidi ed in prossimità dei fiumi Tevere e Chiascio.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Torgiano» non deve essere superiore a:

quintali 125 a ettaro per i vini «Bianco di Torgiano» e «Chardonnay di Torgiano»;

quintali 120 a ettaro per i vini «Rosso di Torgiano» e «Rosato di Torgiano»;

quintali 115 a ettaro per i vini «Riesling italico di Torgiano» e «Pinot Grigio di Torgiano»;

quintali 90 a ettaro per i vini «Pinot Nero di Torgiano» e «Cabernet Sauvignon di Torgiano»;

quintali 100 a ettaro per il vino «Torgiano Spumante».

A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti sopra indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini.

Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sottoindicati:

«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot Grigio di Torgiano», «Riesling di Torgiano», «Spumante di Torgiano», 10,5 gradi;

«Rosso di Torgiano» e «Rosato di Torgiano», 11,5 gradi;

«Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot Nero di Torgiano» 12 gradi.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del comune di Torgiano e dei comuni limitrofi.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini del «Torgiano Spumante» devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore ad anni due di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini «Rosso di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot Nero di Torgiano» della durata di almeno sei mesi, possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe e tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6. — I vini «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) *«Bianco di Torgiano»:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, floreale gradevole;
sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l.

b) *«Rosso di Torgiano»:*

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto armonico di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidità totale minima: 5 g/l.

c) *«Rosato di Torgiano»:*
colore: rosa salmone tenue;
odore: fruttato;
sapore: asciutto, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l.

d) *«Chardonnay di Torgiano»:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: profumo caratteristico, intenso gradevole;
sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l.

e) *«Pinot Grigio di Torgiano»:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine e fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l.

f) *«Riesling Italico di Torgiano»:*
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l.

g) *«Cabernet Sauvignon di Torgiano»:*
colore: rosso granato;
odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidità totale minima: 5 g/l.

h) *«Pinot Nero di Torgiano»:*
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.,
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidità totale minima: 5 g/l.

i) *«Torgiano Spumante»:*
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: leggero e piacevolmente fruttato;
sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 gr/l;
acidità totale minima: 6 g/l.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7. — Nella designazione della denominazione di origine controllata «Torgiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente pevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «Superiore», «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

È consentita l'indicazione degli estremi catastali del vigneto da cui il vino effettivamente deriva, nonché le indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Torgiano» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e debbono essere immesse al consumo in recipienti sigillati.

I recipienti di capacità compresa tra 0,375 lt e 5 lt debbono essere esclusivamente di vetro chiusi con tappo di sughero e di forma atta a salvaguardare l'immagine.

91A1738

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Agis - Società impianti industriali, in Taranto

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 la riscossione del carico tributario di L. 120.589.257 dovuto dalla S.p.a. Agis - Società impianti industriali di Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A1752

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 462.948.360, dovuto dalla società F.A.U. di Fabbri Crespino e Antonio è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Siena è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 135.687.051, dovuto dalla S.r.l. Co.L.T.A., con sede in Bitonto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A1753

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Vicenza, via Panizza n. 22, del periziato valore di L. 42.000.000, disposto dalla sig.ra Vally Barausse con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Dianese, notaio in Vicenza, numero di repertorio 26976.

91A1754

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 61.000.000, disposta dal sig. Mario Quarenghi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luigi Lombardi, notaio in Brescia, numero di repertorio 64276. È stato annullato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988 con il quale l'A.N.F.F.A.S.. per errore materiale, era stata chiamata alla successione a titolo di legatario e non di erede.

91A1755

Autorizzazione all'Istituto neurologico «C. Besta», in Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto neurologico «C. Besta», con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un terzo dell'asse ereditario, tolto quanto spetta alla moglie e al figlio a titolo di legittima, disposta dal sig. Gastone Caionaci con testamento pubblico a rogito dott. Marco Gilardelli, notaio in Milano, numero di repertorio 8376.

91A1756

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1990 rispetto a dicembre 1989 risulta pari a più 6,4 (seivirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1990 rispetto a dicembre 1988 risulta pari a più 13,3 (tredicivirgolatre).

91A1779

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1991 rispetto a marzo 1990 risulta pari a più 6,6 (seivirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1991 rispetto a marzo 1989 risulta pari a più 13,1 (tredicivirgolauno).

91A1780

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, nella seduta del 15 gennaio 1991, ha adottato le seguenti deliberazioni:

1) le agevolazioni, a suo tempo concesse alla Ausimont S.r.l. per gli stabilimenti di Linate, Bussi, Spinetta Marengo e Porto Marghera, sono intestate alla Ausimont S.p.a.;

2) le agevolazioni, a suo tempo concesse alla Montedipe S.p.a. per lo stabilimento di Villadossola (Novara), sono intestate alla Montedipe S.r.l., con sede in Milano;

3) l'agevolazione, a suo tempo concessa alla Cartiera Saffa S.A. per lo stabilimento di Magenta (Milano), è intestata alla Sarriò S.A., con sede in Pamplona;

4) le agevolazioni, a suo tempo concesse alla Cartiera F.A. Marsoni S.r.l. per lo stabilimento di Villorba (Treviso), sono intestate alla Cartiera Marsoni Treviso S.r.l.;

5) le agevolazioni, a suo tempo concesse alla Cogne S.r.l. per lo stabilimento di Aosta, sono intestate alla Cogne S.p.a.;

6) sono approvate le modifiche al programma di ristrutturazione della Enichem Synthesis S.p.a. relativo allo stabilimento di Pieve Vergonte (Novara) concernente l'ammontare degli investimenti, che passa da lire 16.700 milioni a lire 16.744 milioni, con conferma delle agevolazioni a suo tempo concesse e la proroga del termine di ultimazione del programma al 30 settembre 1988.

91A1760

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 625 dell'1 febbraio 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Giannone n. 9 e stabilimento di produzione in Valli del Pasubio (Vicenza), via Cisbenti n. 1, codice fiscale n. 04848000156, ad aggiornare le analisi ed a modificare la veste grafica delle etichette da applicare a contenitori in vetro, p.v.c., p.e.t. per la vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Acquachiara» imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio.

Con provvedimento n. 978 del 15 febbraio 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la S.r.l. Fonte Margherita, con sede legale e stabilimento di produzione in via Fonte n. 9, comune di Torrebelvicino (Vicenza), codice fiscale n. 00162570246, ad aggiornare le analisi chimiche da riportare nelle etichette da applicare ai contenitori in vetro, per la vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Fonte Margherita».

91A1762

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 25 marzo 1991, prot. n. 981/I, il cognome del sig. Semoli Livio, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 31 marzo 1936, n. 11419/668, è stato ripristinato nella forma originaria di «Semolic».

Il sindaco del comune di Gorizia è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del suddetto decreto all'interessato.

91A1765

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 23 marzo 1991 n. 1.13/2-539, il cognome originario della sig.ra Anna Maria Smokvina, nata a Roma, il 21 dicembre 1941, residente a Roma, via Aureliana n. 2, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 6 novembre 1990, nella forma italiana di «Smoquina», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878, come già ottenuto dal padre Giorgio, nato a Trieste, il 14 marzo 1915, con decreto di questa prefettura del 3 dicembre 1968, n. 1.13/2-1714.

Il sindaco di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

91A1763

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 25 marzo 1991 n. 1.13/2-534, il decreto del prefetto di Trieste del 25 aprile 1928, n. 11419/44, con il quale il cognome del sig. Ruggero Zerjav, nato a Trieste, il 20 ottobre 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Seriani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Jurkas ed al figlio Livio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 22 marzo 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Livio Seriani, nato a Trieste, il 18 giugno 1923, residente a Duino-Aurisina (Trieste), via Trieste n. 16/A, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Zerjav».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Seriani» assunto dalla moglie del predetto, sig. Bruna Mancinelli, nata a Oberhollabrunn (Austria) il 18 gennaio 1918.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

91A1764

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**315.000**
- semestrale	L.	**170.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**56.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**175.000**
- semestrale	L.	**95.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**56.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**175.000**
- semestrale	L.	**95.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**630.000**
- semestrale	L.	**330.000**
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	**800.000**
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	**530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**288.000**
Abbonamento semestrale	L.	**170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200